

DL 23/2020 - DECRETO LIQUIDITA'

Misure di accesso al credito

(artt. 13, 1)

11/04/2020

- Il decreto legge 23/2020, entra in vigore a partire dal 9 aprile 2020 e sarà trasmesso alle Camere per la conversione in legge.
- E' opportuno sottolineare che, fino a quando il Decreto Liquidità non sarà passato al vaglio della Commissione europea, le banche **non** potranno concedere il finanziamento (anche per gli importi fino a 25 mila euro garantiti al 100%).
- L'Associazione bancaria italiana (ABI), con circolare Prot. UCR/ULS/000686 del 09/04/2020, ha formulato alle filiali degli istituti di credito apposite istruzioni che chiariscono le modalità con le quali concedere i finanziamenti coperti da garanzia pubblica, da parte del fondo di garanzia per le PMI e da SACE (*Sace ha diramato istruzioni con sua informativa del 09/04/2010*)
- Come ribadito nella circolare ABI le aziende in sofferenza **non** potranno accedere a queste misure.

Art. 13 - Liquidità alle PMI (imprese fino a 499 dipendenti) attraverso il Fondo di garanzia

Finalità	Assicurare la liquidità attraverso il rilascio di garanzie, da parte del Fondo di Garanzia, alle banche che erogheranno i finanziamenti		
Soggetti ammessi	esercenti attività di impresa, arti o professioni, con sede in Italia, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. N.B.: - Potranno richiedere accesso alla garanzia con il regime introdotto dal D.L. 29/2020, fino al 31/12/2020.		
	<u>Non possono accedere alla Garanzia le imprese che si trovavano nella seguente condizione:</u>		
	ESCLUSIONE:	Note di approfondimento	Deroghe
Soggetti esclusi	1) alla data del 31 dicembre 2019 rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà	Si ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà , quali: - il livello crescente delle perdite; - la diminuzione del fatturato; -l'aumento delle scorte; - la sovracapacità; - la diminuzione del flusso di cassa; - l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi; - la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.	Potranno richiedere l'intervento della garanzia le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019 sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto decreto, purché alla data di entrata in vigore del decreto legge (9 aprile 2020), le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
	2) alla data del 29 febbraio 2020 risultava presente tra le esposizioni classificate come "sofferenze" o "deteriorate" ai sensi della disciplina bancaria	I crediti deteriorati vengono suddivisi in sottocategorie , diverse in base alla gravità della situazione debitoria. Le tre vigenti sottoclassi di crediti deteriorati sono: - le "sofferenze"; - le "inadempienze probabili"; - le "esposizioni scadute e/o sconfinanti". Le esposizioni classificate come "sofferenze" sono quelle vantate dalla banca nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili , indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca.	La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni (<i>esempio: - soggetti con ritardi di pagamento oltre 90 gg</i>), purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020 .
	3) Pieno utilizzo capacità accesso FdG	Alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, ha già utilizzato il plafond massimo previsto in riferimento al Fondo di Garanzia e pari a 5 milioni di euro .	In questo caso dovrà accedere tramite la Garanzia rilasciata da SACE



Art. 13 - Liquidità alle PMI (imprese fino a 499 dipendenti) attraverso il Fondo di garanzia



Misure riservate a specifici target e che prevedono finanziamenti di importo fino a € 25.000,00

<u>Soggetti beneficiari</u>	PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.
<u>% d'intervento della Garanzia</u>	100% previa autorizzazione della Commissione europea
<u>Importo massimo finanziamento ottenibile</u>	Il finanziamento che sarà possibile richiedere <u>non potrà essere superiore a € 25.000,00</u> e i parametri per calcolare l'importo concedibile sono: - non superiore al 25% dell'ammontare del fatturato del soggetto beneficiario, come risultante dall' ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 , da altra idonea documentazione, come autocertificazione (vedasi esempio fac-simile slide in coda) .
<u>Durata Finanziamento</u>	6 anni comprensivi di 2 anni di preammortamento (<i>richiesta Italia di portarlo ad almeno 10 anni</i>)
<u>Tasso di interesse</u>	Sarà applicato un tasso che deve tenere conto solo dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. Valore interessi al 1,2% ca. (<i>Fonte il sole 24 ore del 11/4/2020</i>)
<u>Criterio di valutazione</u>	Il finanziamento è concesso senza valutazione del credito (ovvero non sarà effettuata la stima della probabilità di rimborsare il credito in modo puntuale). Attenzione: - l'istituto di credito ha sempre la facoltà di non accettare la richiesta di finanziamento (problematiche normative sull' «incauto affidamento»).



Art. 13 - Liquidità alle PMI (imprese fino a 499 dipendenti) attraverso il Fondo di garanzia



Misure riservate a specifici target e che prevedono finanziamenti di importo fino a € 800.000,00

<u>Soggetti beneficiari</u>	PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi fino a 3.200.000 euro la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.
<u>% d'intervento della Garanzia</u>	90% elevabile al 100% , combinandola a quella rilasciabile da un Confidi e previa autorizzazione della Commissione europea.
<u>Importo massimo finanziamento ottenibile</u>	Il finanziamento che sarà possibile richiedere non può superare il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019 fino ad un massimo di € 800.000,00.
<u>Durata Finanziamento</u>	6 anni (al momento non è previsto nessun periodo di preammortamento) (<i>richiesta Italia di portarlo ad almeno 10 anni</i>)
<u>Tasso di interesse</u>	Sarà applicato un tasso che deve tenere conto solo dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
<u>Criterio di valutazione</u>	La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio.
<u>Indicazioni operative sugli aspetti di determinazione delle necessità finanziarie</u>	Per l'accesso al fondo, fra l'altro, è prevista la presentazione dei dati utili agli inserimenti di natura «economico-finanziario» e non degli aspetti «andamentali» relativi agli ultimi 6 mesi. Il richiedente (nota di Confindustria Umbria), «dovrà preventivamente aver valutato il fabbisogno finanziario e sostenibile per superare la crisi in atto, le finalità, i tempi di restituzione, specificando i valori relativi al calo del fatturato, alla dinamica degli insoluti e raffrontando i primi trimestri del 2019 e del 2020 prevedendo altresì gli effetti per il 2° trimestre», analizzando altresì gli scenari e necessità future. Potrebbe essere opportuna la redazione di business plan e piani di investimento Attenzione: - l'istituto di credito ha sempre la facoltà di non accettare la richiesta di finanziamento (problematiche normative sull' «incauto affidamento»).



Art. 13 - Liquidità alle PMI (imprese fino a 499 dipendenti) attraverso il Fondo di garanzia



Garanzie pubbliche riservate a imprese fino a 499 dipendenti

Soggetti beneficiari	Imprese fino a 499 dipendenti con sede in Italia.
% d'intervento della Garanzia	90% elevabile al 100% , combinandola a quella rilasciabile da un Confidi e previa autorizzazione della Commissione europea.
Importo massimo finanziamento ottenibile	<p>Il finanziamento che sarà possibile richiedere non può superare, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;➤ il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;➤ il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
Durata Finanziamento	6 anni (al momento non è previsto nessun periodo di preammortamento)
Tasso di interesse	Sarà applicato un tasso che deve tenere conto solo dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
Criterio di valutazione	La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio.
Indicazioni operative sugli aspetti di determinazione delle necessità finanziarie	<p>Per l'accesso al fondo, fra l'altro, è prevista la presentazione dei dati utili agli inserimenti di natura «economico-finanziario» e non degli aspetti «andamentali» relativi agli ultimi 6 mesi.</p> <p>Il richiedente (nota di Confindustria Umbria), «dovrà preventivamente aver valutato il fabbisogno finanziario e sostenibile per superare la crisi in atto, le finalità, i tempi di restituzione, specificando i valori relativi al calo del fatturato, alla dinamica degli insoluti e raffrontando i primi trimestri del 2019 e del 2020 prevedendo altresì gli effetti per il 2° trimestre», analizzando altresì gli scenari e necessità future. <u>Potrebbe essere opportuna la redazione di business plan e piani di investimento</u></p> <p>Attenzione: - l'istituto di credito ha sempre la facoltà di non accettare la richiesta di finanziamento (problematiche normative sull' «incauto affidamento»).</p>



Art. 1 - Liquidità alle imprese di qualsiasi dimensione attraverso SACE



Finalità Assicurare la liquidità attraverso il rilascio di garanzie, da parte di SACE, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese erogati entro il 31 dicembre 2020.
 Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non supereranno l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto delle PMI inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA

Soggetti ammessi Le garanzie SACE sui finanziamenti emessi dalle banche potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020 e saranno disponibili per qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, con i seguenti requisiti:

- sede in Italia con destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani
- imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all'epidemia di Covid-19 (elenco requisiti che identificano l'assenza di condizioni di difficoltà finanziaria dettagliati in Annex 1 – vedasi circolare Sace del 09/04/2020);
- imprese che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.

L'impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l'impegno:

- per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
- di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Non possono accedere alla Garanzia le imprese che si trovavano nella seguente condizione:

ESCLUSIONE:	Note di approfondimento	Deroghe
1) alla data del 31 dicembre 2019 rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà	Si ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali: - il livello crescente delle perdite; - la diminuzione del fatturato; - l'aumento delle scorte; - la sovracapacità; - la diminuzione del flusso di cassa; - l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi; - la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.	Potranno richiedere l'intervento della garanzia le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019 sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto decreto, purché alla data di entrata in vigore del decreto legge (9 aprile 2020), le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
2) alla data del 29 febbraio 2020 risultava presente tra le esposizioni classificate come "sofferenze" o "deteriorate" ai sensi della disciplina bancaria	I crediti deteriorati vengono suddivisi in sottocategorie, diverse in base alla gravità della situazione debitoria. Le tre venticinque sottoclassi di crediti deteriorati sono: - le "sofferenze"; - le "inadempienze probabili"; - le "esposizioni scadute e/o sconfinanti". Le esposizioni classificate come "sofferenze" sono quelle vantate dalla banca nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca.	La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni (esempio: - soggetti con ritardi di pagamento oltre 90 gg), purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Soggetti esclusi



Art. 1 - Liquidità alle imprese di qualsiasi dimensione attraverso SACE



Liquidità alle imprese di qualsiasi dimensione attraverso SACE

finanziamento ammissibile, durata e condizioni

Sono coperti dalla garanzia SACE i **finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020**, di **durata non superiore a 6 anni**, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un **preammortamento di durata fino a 24 mesi**.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere **destinato** a sostenere **costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali** che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria

Importo massimo finanziamento garantito

L'ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere **superiore al maggiore tra i seguenti importi** (riferimento al valore – comunicato dall'impresa alla Banca - del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo):

- **25% del fatturato 2019**, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- **il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019**, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Commissioni di garanzia

Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla Sace per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- **per i finanziamenti a PMI**: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- **per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI**: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno

Percentuali di copertura

La percentuale massima di garanzia è pari al:

- **90%** dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- **80%** dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- **70%** per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Tasso di interesse

Sarà applicato il tasso bancario previsto dall'istituto concedente secondo la tipologia dell'operazione

Procedura per l'accesso alla garanzia

È prevista una procedura "semplificata" per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.

Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria SACE.

Con l'emanazione di tale decreto possono essere altresì elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione.

Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi.



Art. 13 – Esempio di autocertificazione - finanziamenti fino a euro 25.000,00



FAC – SIMILE (n.b.: ogni istituto di credito potrà proporre il suo modulo)

Dati Richiedente

Spett.le
BANCA
Filiale

Oggetto: Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020

La sottoscritta impresa intende richiedere un finanziamento secondo quanto previsto dalle misure descritte nel decreto di cui all'oggetto, a tal fine dichiara:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____, nato a _____ () il _____, residente a _____ (), in via _____ n. _____, legale rappresentante della società/ditta individuale con sede legale in _____ (), _____, NCF _____ P.I. _____ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- che l'Impresa ha subito in via temporanea una riduzione dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- che l'impresa ha _____ dipendenti.
- che l'impresa ha € _____ fatturato 2019
- che l'Impresa rientra tra le microimprese, le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, avente sede in Italia.
- che l'impresa rientra tra le Mid Cap (dipendenti tra n. 250 e 499)

Luogo _____, Data _____

Il Dichiarante
(Firma e Timbro)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata unitamente al documento di identità del sottoscrittore, in copia fotostatica, all'indirizzo PEC della Banca.

In alternativa la dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato con firma digitale e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Banca.



*Il presente documento è proprietà dello Studio
«PULCINELLI STUDIO ASSOCIATO» ed è stato predisposto unicamente come strumento di
ausilio per l'esposizione dell'argomento trattato.
In considerazione dello scopo, sono state talvolta utilizzate delle semplificazioni o
approssimazioni. Il documento non costituisce un parere professionale sulle questioni in esso
trattate e nessuna decisione economica deve essere presa sulla base delle presenti diapositive
se non con il supporto di uno specifico parere professionale.*



General INFO:

«Pulcinelli Studio Associato di Andrea ed Elisabetta
Pulcinelli»

Ha sede in - 06083 -Bastia Umbra (PG), Via A. Vivaldi
n°99

Telefono 075 – 8004718 // Fax 075 8002480

e –mail : «info@studiopulcinelli.it»

e-mail Andrea Pulcinelli: «a.pulcinelli@studiopulcinelli.it»

e-mail Elisabetta Pulcinelli:

«e.pulcinelli@studiopulcinelli.it»

Sito: «www.studiopulcinelli.it»